



# I Passaggi Generazionali

## Aspetti Fiscali

Verona, 29 settembre 2011

dott. stefano dorio  
dott. emanuele dorio



# **IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI**

## **STRUTTURE SOCIETARIE**

### **TRUST**

# Imposta Successioni e Donazioni

## D.Lgs. 346/1990

Soggetti	Imposta Successione/Donazione
Coniuge ● Parenti in linea retta	4%* - franchigia €1 milione per beneficiario
Fratelli e sorelle	6%* - franchigia €100 mila per beneficiario
Altri parenti fino al 4° grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale fino al 3° grado	6%*
Altri soggetti	8%*
	* sul valore netto della donazione o dell'asse ereditario

I trasferimenti in favore di beneficiario portatore di handicap grave gode di una franchigia di €1,5 milioni a prescindere dal legame di parentela (non cumulabile).

In presenza di immobili sono dovute in misura proporzionale le imposte ipotecarie e catastali calcolate sul valore catastale degli immobili oggetto di successione o donazione (€ 168 in presenza di «prima casa»).

## Art. 3 comma 4 *ter*

Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni

I trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia

- a favore dei discendenti e del coniuge
- di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni
- il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ex art. 2359 co. 1 n. 1 Cod.Civ.
- il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento
- rendendo apposita dichiarazione
- Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria oltre a sanzioni ed interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

## Art. 3 comma 4 *ter* - requisiti

Trasferimenti per successione, donazione, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione e patti di famiglia  
di

Aziende – insieme di beni organizzati all'esercizio d'impresa

Rami d'azienda – parte di azienda funzionalmente autonoma

Quote

Azioni

in favore del Coniuge

Discendenti

Circ. 3/E 2008 Agenzia delle Entrate - norma volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia e non è pertanto applicabile ai trasferimenti:

- Aventi ad oggetto altri titoli che per loro natura non permettono di attuare il passaggio generazionale (obbligazioni);
- In cui il beneficiario sia un soggetto societario

## Art. 3 comma 4 *ter* - requisiti

Acquisto o integrazione controllo ex art. 2359 co. 1 n. 1) CC  
«controllo di diritto» – maggioranza dei diritti di voto in sede assembleare

### Acquisto

Tizio detiene il 60% delle azioni di SpA che intende donare ai figli F1 e F2 separatamente tra loro

L'agevolazione non si applica in quanto nessuno dei figli acquisisce il controllo

Tizio detiene il 60% delle azioni di SpA che intende donare ai figli F1 e F2 in comunione tra loro tra loro ex art. 2347 CC

L'agevolazione si applica in quanto i diritti dei comproprietari sono esercitati congiuntamente

## Art. 3 comma 4 *ter* - requisiti

Acquisto o integrazione controllo ex art. 2359 co. 1 n. 1) CC  
«controllo di diritto» – maggioranza dei diritti di voto in sede  
assembleare

### Integrazione

Tizio detiene il 10% delle azioni di SpA che intende donare al  
figlio F1 già titolare del 60% delle azioni di SpA

L'agevolazione si applica

Il requisito dell'acquisto/integrazione del controllo non è  
richiesto ove oggetto del trasferimento siano quote di società di  
persone (Circ. 3/E 2008).

## Art. 3 comma 4 *ter* - requisiti

Il conferimento dell'azienda o della partecipazione in altra società nelle more del termine quinquennale non costituisce automatica decadenza dalla agevolazione.

In particolare la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa è da intendersi assoluta nell'ipotesi in cui, prima del decorso del termine quinquennale dalla donazione o successione:

- il beneficiario conferisca l'azienda in società di persone indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta;
- il beneficiario conferisca l'azienda in società di capitali purché le azioni o quote assegnateli gli consentano di acquisire o integrare il controllo.

## Art. 3 comma 4 *ter* - requisiti

Parimenti si intende assolto il requisito della prosecuzione dell'attività d'impresa nelle ipotesi di:

- trasformazione, fusione o scissione che diano origine a società di persone a prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio;
- trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su società di capitali purché il socio mantenga o integri una partecipazione di controllo.

## **Patti di Famiglia**

Il trasferimento è esente ove abbia ad oggetto azioni, quote, aziende o rami di esse e nel rispetto delle condizioni previste.

L'agevolazione si applica limitatamente al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia e non riguarda anche l'attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o della partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto (che rientreranno, invece, nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni).

## **Imposte Ipotecarie e Catastali**


Nell'ipotesi di attribuzione di aziende o rami di esse nella quali siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari e per la quale ricorrano le condizioni per l'esenzione dalla imposta sulle successioni-donazioni, le relative formalità di trascrizione e voltura sono esenti da imposte ipo-catastali.

# Strutture Societarie


L'opzione per il modello di struttura societaria è strettamente connesso a

- tutela del patrimonio partecipativo
- governance interna del gruppo
- convenienza fiscale

strutture semplici



strutture complesse



# Rideterminazione Valore Partecipazioni

Schema D.L. del 05 maggio 2011  
Art. 7, co.2, lett. dd) ed ee)

Riapertura dei termini  
Art. 5 L. 448/2001 – art. 2 D.L. 282/2002

imposta sostitutiva  
4% partecipazioni qualificate  
2% partecipazioni non qualificate

# Rideterminazione Valore Partecipazioni

detenute al 01 luglio 2011

pagamento 30 giugno 2012

asseverazione perizia 30 giugno 2012

Pagamento in unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo + interessi 3% annui

Lett. ee) – è data la facoltà di detrarre dall'imposta dovuta l'eventuale imposta già versata ove si abbia già fatto ricorso all'istituto della rivalutazione in esercizi precedenti.

# TRUST

**ART. 73 D.P.R. 917/1986 – TUIR**

**ART. 44 D.P.R. 917/1986 – TUIR**

**CIRCOLARE 48/E 2007**

**CIRCOLARE 61/E 2010**

**IMPOSTA DI REGISTRO**

**IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI**

**IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE**

# Art. 73 Tuir – modifiche post Finanziaria 2007

## Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. (...) Nei casi in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

# Art. 73 Tuir – modifiche post Finanziaria 2007

Sono soggetti ad Ires:

- i *trust* residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - ***enti commerciali***;
- i *trust* residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - ***enti non commerciali***;
- i *trust* non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato - ***enti non residenti***.

# Residenza ai fini fiscali

- Localizzazione in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta
- **Sede legale nel territorio dello Stato** (non rilevante – Circ. 48/E)
  - **Sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato**
    - Struttura organizzativa
    - Domicilio fiscale del trustee
  - **Oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello Stato**
    - Patrimonio Immobiliare
      - Criterio della prevalenza
    - Patrimonio Mobiliare o misto
      - Effettiva e concreta attività esercitata

Convenzioni contro le doppie imposizioni

# Presunzione di Residenza

Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria,

- i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati non «*white list*» in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
- i trust istituiti in uno Stato non «*white list*» quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente trasferisca in favore del trust la proprietà di beni immobili o diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

# Presunzione di Residenza

Estensione al trust della disciplina della c.d. «esterovestizione» di cui all'art. 73, co. 5-bis Tuir

Si considera residente in Italia la sede dell'amministrazione di enti:

- Che detengono partecipazioni di controllo ex art. 2359, co. 1 C.C. in società ovvero enti commerciali residenti ai fini fiscali in Italia
- Sono controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti ai fini fiscali in Italia o sono amministrate da un CdA composto in prevalenza da soggetti residenti ai fini fiscali in Italia. (trustee, disponente o protector con poteri di controllo)

# Presunzione di Residenza

Estensione al trust della disciplina della c.d. «esterovestizione» di cui all'art. 73, co. 5-quater Tuir

Si considera residenti ai fini fiscali in Italia gli enti:

- Il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi comuni immobiliari di diritto italiano
- e
- Sono controllati, anche indirettamente e per tramite di fiduciarie o interposta persona, da soggetti residenti ai fini fiscali in Italia

# Adempimenti del Trust

Tutti gli adempimenti sono effettuati dal trustee  
Obbligo presentazione dichiarazione dei redditi  
Obbligo Codice Fiscale  
Obbligo Partita Iva (ove svolga attività commerciale)

# Trasferimento dei beni al Trust

Effettuati da

- Imprenditore
  - Beni merce – ricavi
  - Beni patrimonio – plusvalenze/minusvalenze
- Non imprenditore
  - Ove effettuati in assenza di corrispettivo non generano materia imponibile né in capo al disponente né in capo al trust

# Art. 73 Tuir – modifiche post Finanziaria 2007

Trust con beneficiari individuati «*trasparenti*» – redditi imputati per trasparenza – redditi di capitale art. 44 Tuir co. 1 Tuir

*g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti*

Trust senza beneficiari individuati «*opachi*» – redditi tassati in capo al Trust

Possibile contemporaneità dei due regimi ove sia previsto che parte dei redditi del trust siano accantonati a capitale e parte distribuiti ai beneficiari

# Determinazione del Reddito

## Trust Residente:

- Worldwide taxation;
- ente commerciale: reddito d'impresa
- Ente non commerciale: somma dei redditi delle varie categorie

## Trust non Residente:

- Opaco: tassazione dei redditi ivi prodotti;
- Trasparente: rilevanza dei redditi ovunque prodotti se imputabili a beneficiari residenti in Italia

## Regime di trasparenza – Circ. 61/E

2. (...) Nei casi in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

*Trust residenti: reddito ovunque prodotto è imputato ai beneficiari sia residenti che non residenti*

*Trust non residenti: reddito ovunque prodotto imputato ai beneficiari residenti*

# Trust «interposto» - Circ. 61/E 2010

Si considerano inesistenti ai fini delle imposte sui redditi i trust meramente interposti ove il reale potere di gestione del trust resti in capo al disponente.

# Trust «interposto» - Circ. 61/E 2010

Si considerano inesistenti ai fini delle imposte sui redditi i trust meramente interposti ove il reale potere di gestione del trust resti in capo al disponente.

- trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento
- trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario
- trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso
- trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine")
- trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

# Imposte Indirette

## Atto Istitutivo del Trust

Redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata  
sconta l'imposta di registro in misura fissa €168 in quanto  
atto privo di contenuto patrimoniale.

# Trust

## Imposta Successioni e Donazioni

In sede di costituzione del trust si ha di fatto una segregazione dei beni prima di proprietà del *settlor* ed una rilevanza patrimoniale del trasferimento

Rilevanza in ogni caso ai fini dell'imposta

Responsabile al pagamento dell'imposta è il *trust*

# Imposte Indirette

## Atto Dispositivo – trasferimento dei beni in trust

8% - aliquota base

trust di scopo

trust con beneficiari non individuati

trust con beneficiari non «parenti»

Ove i beneficiari siano identificati ovvero ove sia identificabile il grado di parentela si applica l'aliquota con riferimento al rapporto di parentela tra il *settlor* e il beneficiario

La costituzione del Trust è assimilata alla creazione di un «*vincolo di destinazione*» e, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 comma 4 *ter* del TUS, il trasferimento è esente

# Imposte Indirette

## **Imposte ipotecarie e catastali**

Sono dovute ad ogni trasferimento

## **Operazioni effettuate durante il trust**

Atti soggetti ad autonoma imposizione

## **Trasferimento dei beni ai beneficiari**

non si realizza un ulteriore presupposto impositivo



**Verona**

**Vicolo Pietrone, 1/b  
37123 – Verona  
telefono 045-591999  
fax 045-8004702**

**Milano**

**Via Fratelli Gabba 6  
20121 – Milano  
telefono 045-72094222  
fax 045-89096162**

**[studio@mercanti-dorio.it](mailto:studio@mercanti-dorio.it)**